



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 273/A VI Legislatura

D. D. L. N. 8 DEL 20/5/1998

"DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE
PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TEC-
NICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA"



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Il Presidente

DDL. " DISCIPLINA PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA "

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il profilo professionale dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza nasce con l'intento di depurare da mansioni improprie o inferiori l'attività dell'infermiere professionale restituendolo a compiti di maggiore professionalità per i quali quest'ultimo è preparato, nonché per la verificata carenza della figura dell'infermiere generico ormai ad esaurimento.

Il nuovo profilo professionale dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (OTA) è riconosciuto dall'art.40 del DPR 28 novembre 1990, n.384 e regolamentato con DM Sanità 26 luglio 1991, n.295. A seguito del suddetto regolamento la Giunta Regionale, con atto n. 646 del 1992, ha deliberato l'attuazione dei corsi per OTA da svolgersi presso le scuole infermieristiche delle Unità Sanitarie locali. Nella fase di attuazione dei corsi è stata esaurita la percentuale del 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, come prevista dall'art.5 del citato DM. 295/1991, peraltro riservato al personale strutturato del SSN.

Preso atto dell'annullamento formulato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.341 del 20/7/92, in relazione al dettato degli articoli 5 e 6 del citato DM Sanità 26/7/91, n.295, ove si riconosce alle Regioni la potestà di programmazione numerica del personale da adibire nel Servizio Sanitario, con il presente disegno di legge, si intende regolamentare l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza."

Tale disegno di legge risponde alle aspettative ed alle richieste delle Organizzazioni sindacali e soprattutto alla necessità di consentire il decollo delle residenze sanitarie e assistenziali nonché dell'assistenza domiciliare integrata.

Per le motivazioni esposte si ritiene necessario riattivare la riqualificazione dei dipendenti del Servizio sanitario prevedendo l'accesso anche ad allievi esterni.

La determinazione del fabbisogno è stabilita annualmente con articolato programma formativo della Giunta regionale.

La terza Commissione ha espresso, sul testo del disegno di legge allegato, parere favorevole alla unanimità.

Pertanto, invito il Consiglio ad approvare.

Il Relatore
(Enrica Esposito)

Bari 27.10.98



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Il Presidente

DECISIONE N. 122 DEL 21.10.1998

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 21.10.1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.3164/160 d.d.l. "Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza" (A/C 273/A)
2. Dopo ampia discussione, la 3ª Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo allegato che costituisce parte integrante della decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Errico, Aloisi, Colasanto, Ferri, Caroppo, Carbonelli, (In sostituzione di Marmo), Dipietrangelo, Pellegrino, Tundo, Tedesco e Ursi

ASTENUTI : //

CONTRARI : //

ASSENTI : (al momento della votazione) Godelli e Uzzi

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Presidente :
Enrica Errico.

IL PRESIDENTE
(Enrica Errico)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Beatrice Romanazzi)




REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

4
24/11

Art. 1

- La Giunta regionale individua le Aziende Ospedaliere e le Aziende Unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", di cui all'art.40 del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384, e relativo regolamento approvato con decreto del Ministero della Sanità 26 luglio 1991, n.295.
- /. Ciascuna Azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.
- .. Nel programma formativo annuale la Giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.
- L'ammissione ai corsi di formazione di cui al precedente comma 1 è riservata, in misura non superiore al 50% della disponibilità, al personale ausiliario specializzato, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, in servizio di ruolo presso le unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al precedente comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.



Art. 2

La spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.

L'ASSESSORE
(Dott. Michele Saccomanno)

